

Presso la Sede del Consorzio della Bonifica Parmense – P.le Barezzi n. 3 – Parma

tra

l'Amministrazione del Consorzio della Bonifica Parmense rappresentata dal Vice Presidente
Dr. Guido Baratta

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle persone dei Signori: Maini Claudio, Musini Arrigo,
Pellicelli Mariella, Rastelli Eros, Mario Stocchi – FLAI CGIL;
Cesare Balestra – FAI CISL;

Richiamato l'accordo aziendale per il riconoscimento di quote di fine rapporto maturate
sull'assegno integrativo concesso per il periodo dall'anno 1992 all'anno 2004 che era stato
approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio della Bonifica Parmense il 23/02/2005
con deliberazione n. 33 con la quale si era stabilito che:

"Il Consorzio di Bonifica Parmense riconosce che l'assegno integrativo erogato ai propri
dipendenti in base all'accordo aziendale in data 26/04/1994 ha assunto natura di retribuzione
accessoria continuativa e non occasionale, in quanto erogato per dodici mesi all'anno.

Conseguentemente, detta integrazione retributiva è utile anche al fine della corresponsione
del T.F.R. (con conseguente obbligo di versamento della relativa quota contributiva), da
liquidarsi al termine del rapporto di lavoro.

- O m i s s i s -

Per i dipendenti in servizio, le relative quote di accantonamento utili per il trattamento di fine
rapporto, saranno versate alla Fondazione ENPAIA – Gestioni Speciali – sui conti individuali
dei dipendenti interessati, maggiorate dei coefficienti di rivalutazione ai sensi della Legge
29/05/1982 n. 297 e successive modificazioni."

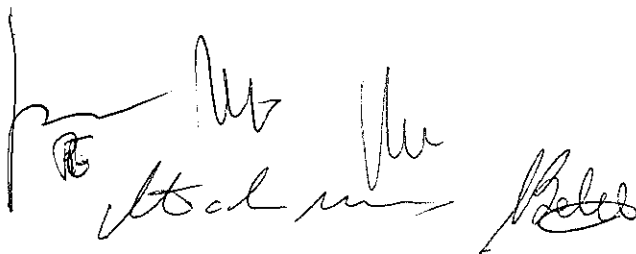
Rimarcato che finalità evidente del richiamato accordo era quello di assicurare a tutti i
dipendenti la piena utilità dell'assegno integrativo ai fini del T.F.R., garantendo a tutti parità di
trattamento;

Precisato che dal mese di gennaio 2005 le quote da accantonare per il trattamento di fine
rapporto – T.F.R., maturate sull'assegno integrativo ai dipendenti, sono state, mese per mese,
versate alla Fondazione Enpaia -Gestioni Speciali- e sui conti individuali dei dipendenti
interessati;

Aggiunto peraltro che, su indicazione degli stessi Uffici Enpaia, non sono ancora state versate
quote riferite all'accantonamento ai fini del T.F.R. per i servizi prestati dal 1992 al 2004, in
quanto detti versamenti, sia pure conseguenti all'accordo sopra richiamato, risulterebbero
tardivi e sarebbero, conseguentemente, assoggettati a penalità e dovuti interessi
particolarmente gravosi trattandosi comunque di versamenti effettuati oltre i termini previsti;

Considerata peraltro la necessità di dare corretta applicazione all'accordo richiamato,
approvato e deliberato, riconoscendo a tutti i dipendenti la rivalutazione, anno per anno, delle
quote di T.F.R. maturate sull'assegno integrativo riscosso nel periodo dall'anno 1992 all'anno
2004, in misura pari alla maggiorazione dovuta in base ai coefficienti utili per la rivalutazione
della quota di T.F.R. fissati ai sensi della Legge 29/05/1982 n. 297 e successive modificazioni;

Ciò premesso, si stipula il presente



**ACCORDO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INTESA PER IL
RICONOSCIMENTO DI QUOTE DI FINE RAPPORTO MATURATE SULL'ASSEGNO
INTEGRATIVO EROGATO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO
DALL'ANNO 1992 ALL'ANNO 2004**

Il Consorzio della Bonifica Parmense, in conseguenza del riconoscimento che l'assegno integrativo, erogato ai propri dipendenti in base all'accordo aziendale in data 26/04/1994, ha assunto natura di retribuzione accessoria continuativa e non occasionale, in quanto erogato per dodici mesi all'anno, e che perciò detta integrazione retributiva è utile anche al fine della corresponsione del T.F.R. (con conseguente obbligo di versamento della relativa quota contributiva), da liquidarsi al termine del rapporto di lavoro, liquiderà e pagherà direttamente ai dipendenti, all'atto del loro collocamento a riposo, le quote del T.F.R. - Trattamento di Fine Rapporto - maturate sull'importo dell'assegno integrativo di cui in premessa corrisposto per il periodo dal 1992 al 2004, maggiorate dei coefficienti annuali di rivalutazione, risultanti dalle comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica, ai sensi della Legge 29/05/1982 n. 297.

L'Amministrazione provvederà ogni anno a rivalutare, mediante apposita delibera, la quota spettante a ciascun dipendente, in base al coefficiente di rivalutazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

Parma li *26 ottobre 2004*

Per la R.S.U.

Marcello Pellegrini
Prof. Eros
Albi A
Alberto Manni
Alessandro

Per il Consorzio
della Bonifica Parmense

[Signature]